



Sent. n. 244/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Saverio Galasso	Consigliere
Dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80480**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti del sig. X X,
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Fuggetti;
Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 4 febbraio 2025 con
l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa
Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Giovanni
Guida, il Vice Proc. Gen. Gaia Palmieri in
rappresentanza della Procura regionale attrice e
l'Avv. Cinzia Fuggetti per i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 20 settembre 2024, la Procura ha convenuto l'ora ricordata parte, in qualità all'epoca dei fatti di OMISSIS, in relazione ad un'ipotesi di danno, complessivamente pari ad euro 30.892,25, all'Unione Europea e/o all'EUTM (European Union Training Mission) correlato all'organizzazione, con artifici e raggiri, di missioni fittizie o comunque pretestuose a OMISSIS in OMISSIS, aggirando le disposizioni del Comando Operativo Interforze (direttiva OMISSIS del OMISSIS e seguenti).

1.1. Più nello specifico, ad avviso della Procura, sulla base delle risultanze delle indagini penali confluite nel proc. pen. OMISSIS e delle successive indagini autonomamente svolte, avrebbe organizzato missioni apparenti - nel periodo settembre-ottobre OMISSIS, novembre OMISSIS, dicembre OMISSIS - giustificate da ragioni di servizio, ivi esistendo una cellula delocalizzata della OMISSIS, effettuate al solo fine di recarsi a OMISSIS per svolgere periodi di vacanza, ed avrebbe, pertanto, arrecato un danno patrimoniale pari alle spese di viaggio del OMISSIS e del suo staff, alle indennità di missione di tutti i

componenti ed al disservizio arrecato al corretto espletamento della funzione istituzionale pari alle energie distratte per finalità estranee allo svolgimento della missione ed ai costi straordinari necessari al relativo accertamento.

1.2. La condotta del convenuto avrebbe arrecato i seguenti pregiudizi patrimoniali:

- euro 16.549,99, quantificato considerando le spese di viaggio, alloggio e missione sostenute per il X X ed il suo staff in conseguenza dei viaggi missione di cui si è detto, in quanto totalmente strumentali ai suoi interessi personali;

- euro 13.109,29, quale danno da disservizio quantificato nell'importo equitativamente determinabile con riferimento ad una quota parte (in questa sede valutata nella misura del 20%) della retribuzione lorda percepita dal OMISSIS nell'arco temporale da settembre a dicembre OMISSIS, per il mancato raggiungimento delle utilità ordinariamente ritraibili dal proprio impiego all'estero e per la violazione del rapporto sinallagmatico arrecato all'amministrazione di appartenenza in termini di dispendio di energie per attività private e scopi

personali, raggiunti anche con l'ausilio e la strumentalizzazione del suo ruolo di comando e dell'alto grado rivestito;

- euro 1.232,96 relativi ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di indagine dall'Amministrazione per l'impiego di militari del OMISSIS in missione a OMISSIS dal 14 al 18 maggio OMISSIS.

2. Parte convenuta, che aveva svolto difese nel procedimento istruttorio a seguito della ricezione dell'invito a dedurre, ha depositato in data 31 gennaio un atto di mera costituzione nel presente giudizio, senza svolgere argomentazioni difensive.

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la rappresentante della Procura attrice si è richiamata agli scritti già versati in atti, mentre la difesa di parte convenuta ha ampiamente argomentato, come da verbale dell'udienza qui da intendersi integralmente riportato, in ordine alla mancanza di giurisdizione di questa Corte, alla necessità di sospendere il presente giudizio stante la pendenza del correlato procedimento penale, le cui risultanze istruttorie sono state utilizzate anche dalla Procura erariale e, comunque, sull'infondatezza della pretesa azionata. La causa è stata,

conseguentemente, trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Definito, come sopra indicato, l'oggetto del giudizio ed essendo stati sopra richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ad avviso del Collegio, risultano in primo luogo da rigettare le eccezioni preliminari articolate dalla difesa della parte convenuta in sede di discussione orale.

1.1. Come, al riguardo, condivisibilmente rilevato dalla rappresentante della Procura, in punto di giurisdizione, è dirimente la circostanza che, pur prestando il convenuto servizio per l'UE, il relativo trattamento economico è transitato per un apposito fondo di un Dicastero nazionale *ex lege* n. 145/2016, come attestato anche dai cedolini versati in atti prodotti dall'Amministrazione militare di appartenenza. Parimenti risulta da rigettare la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, in quanto costituisce ormai *ius receptum* che *"proprio la diversità tra le due ipotesi di responsabilità, quella penale e quella contabile, porta quindi ad*

escludere che la rilevanza nei due processi dei medesimi fatti implichi, di per sé, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tecnica del giudizio penale rispetto a quello della Corte dei conti. Né tale rapporto di dipendenza può configurarsi quando nel processo contabile vengano versati in atti gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale" (ex plurimis SS.RR. in sede giur. Ord. n. 16/2021/RCS).

2.Ciò posto, la prospettazione attorea non può trovare accoglimento. Dirimente appare, in vero, la mancata prova della sussistenza di un effettivo danno erariale nella fattispecie all'odierno esame.

2.1. In primo luogo, non può non sottacersi, seppur incidentalmente alla luce di quanto di seguito evidenziato e in assenza di documentazione a supporto di quanto rappresentato, la rilevanza di alcuni elementi allegati dalla difesa di parte convenuta in sede di discussione orale e in particolare:

- la presenza in OMISSIS di un'unità logistica e la necessità di transito presso la relativa capitale non essendovi voli diretti da OMISSIS a OMISSIS;
- la non applicabilità della disciplina italiana restrittiva delle trasferte in periodo COVID, dovendo trovare applicazione quella meno restrittiva propria

del personale direttamente dipendente dall'Unione europea;

- l'impossibilità di svolgere alcune incombenze in videoconferenza perché non erano garantiti elementi di sicurezza per la trattazione di argomenti con alta classifica NOS (nulla osta di sicurezza), per cui il OMISSIS sarebbe dovuto andare di persona a riferire ai suoi superiori, trattandosi, comunque, di un aspetto che non potrebbe essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte o essere messo in discussione dal Requirente.

2.2. Ciò posto, per quanto maggiormente interessa in questa sede, dal compendio istruttorio penale non emergono elementi idonei a poter giungere alla conclusione né che le spese per le missioni attenzionate fossero state *inutiliter* sostenute né che si sia conseguentemente prodotto un danno da disservizio correlato alle condotte contestate.

Nella ricostruzione presente in citazione "dell'elemento oggettivo dell'illecito" azionato, vengono evidenziati i seguenti assunti: "la *strumentalità delle sopra indicate missioni a OMISSIS organizzate da X X anche per perseguire i propri interessi*" ... "Conferma del carattere "ambiguo" della missione" (pag. 11, enfasi aggiunta) ...

"l'esercitazione al poligono rappresentasse più un pretesto che lo scopo della missione appare confermato da tali dichiarazioni" ... "a riprova della strumentalità delle missioni organizzate ad hoc dallo X X per recarsi in OMISSIS" (pag. 12) ... "un'altra circostanza degna di nota è proprio l'estrema riservatezza sui suoi spostamenti che, secondo quanto riferisce il OMISSIS X X - all'epoca OMISSIS e OMISSIS presso la Missione OMISSIS - era un aspetto maniacalmente curato dal OMISSIS. Si consideri che, tale riservatezza non appare funzionale agli interessi della missione, quanto piuttosto utile a quelli personali del OMISSIS" (pag. 14)

2.3. Ad avviso del Collegio, dall'ampio compendio probatorio riversato in atti, come incisivamente compendiato nell'atto di citazione anche nei passaggi ora citati, emergono elementi suggestivi, che non appaiono poter rilevare in questa sede, ma nessuna indicazione in ordine all'effettiva assenza, nelle missioni effettuate, dello svolgimento di profili inerenti all'incarico dell'odierno convenuto, che supporterebbero la sussistenza di un effettivo danno erariale. Al contempo, sia le dichiarazioni rese in sede di indagini svolte dal OMISSIS che l'impianto dell'atto di citazione vengono solo a lambire, sempre

in modo suggestivo, il perimetro del merito sindacabile da questo Giudice (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II Ap., sentenza n. 296/2015). Tenuto, infatti, conto del peculiare ruolo svolto dall'odierno convenuto, non si rinvencono in atti elementi che consentano di evidenziare un palese sviamento dell'agere pubblico, tale che avrebbe aperto la strada ad una sindacabilità in questa sede delle condotte attenzionate nell'atto di citazione.

2.4. La completa autonomia dell'odierno giudizio rispetto a quello penale, appena iniziato, e a quello disciplinare sospeso sino alla conclusione del primo, non può, tuttavia, com'è naturale, ridondare in una disarticolazione dei principi che reggono l'onere probatorio e la tutela del contraddittorio. Nel caso di specie l'allegazione degli atti istruttori penali non consente *ex se* di ricavare elementi idonei a supportare l'individuazione di un danno erariale, connesso ad un presunto uso strumentale delle missioni in discorso, di cui non vengono evidenziati in modo definito gli elementi caratterizzanti, considerato che parte attrice ha ritenuto di non attendere la formazione di "prove" con le tutele proprie del processo penale, né di articolare richieste istruttorie, ai sensi degli artt. 94 e ss.

c.g.c.

3. Conseguentemente, l'inidoneità del quadro probatorio in atti a supportare la configurabilità di una responsabilità amministrativa del convenuto, comporta il rigetto della domanda, restando assorbite le altre questioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della presente decisione, nonché inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso, dovendosi, dunque, integralmente rigettare la domanda della Procura erariale, riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80480** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta integralmente la domanda della Procura erariale

riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione

di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 14 maggio 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente